



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*25 novembre 2025*

**Oggetto:** Regolamento cancellazione iscritto moroso – sospensione per morosità e cancellazione - irreperibili e contumaci.

Rispondiamo alla richiesta in merito al procedimento di cancellazione di un iscritto moroso, con riferimento al regolamento in materia di iscritti morosi sospesi, inviata con circolare prot. 815 del 8/4/2021 e con riferimento a iscritti che siano irreperibili o sconosciuti al destinatario.

In via preliminare, si conferma la potestà deliberativa dell'Ordine territoriale in merito alla sospensione a tempo indeterminato così come per la procedura della cancellazione, da irrogarsi decorso un anno dal provvedimento di sospensione a tempo indeterminato per morosità, secondo la procedura descritta dal regolamento di cui alla circ. CNPI n. 815 del 8 aprile 2021. Tale regolamento può essere utilizzato con linea guida operativa, in quanto coerente con il DPR 137/2012 e con gli artt. 7 e ss. della legge. 241/90, in materia di contraddittorio e partecipazione delle parti condividenti l'interesse coinvolto.

Per quanto riguarda gli iscritti sospesi per morosità con variazione di residenza (altra provincia o estero), come risulta dai certificati rilasciati dai Comuni competenti del nostro territorio a seguito di specifica istanza, la competenza a provvedere spetta all'Ordine territoriale di ultima iscrizione, salvo domanda di trasferimento volontario da parte dell'interessato, nelle forme stabilite dalla normativa vigente. Pertanto, le comunicazioni devono essere inviate all'ultima residenza anagrafica ufficiale, anche fuori dal territorio provinciale o nazionale. La variazione di residenza non interrompe né invalida il procedimento di sospensione o cancellazione dall'Albo.

La notifica è valida se effettuata all'ultimo indirizzo risultante dai registri anagrafici, anche se il destinatario si è allontanato o risulta all'estero.

Una volta che la convocazione al contraddittorio sia spedita all'indirizzo anagrafico certificato e la raccomandata ritorni con la dicitura: “sconosciuto”, “irreperibile”, “trasferito”, “non reclamata”, e l'iscritto non dispone di PEC valida, l'Ordine ha comunque adempiuto agli obblighi di legge. Si ricorda che la compiuta giacenza per almeno 10 giorni presso l'ufficio postale all'ultimo indirizzo noto o risultante dalla certificazione anagrafica raccolta dall'ordine vale come notifica.

Infatti, è valida la notifica all'indirizzo risultante dai registri pubblici, anche se il destinatario non è più reperibile. L'irreperibilità non imputabile all'amministrazione non può paralizzare un procedimento amministrativo vincolato. Il contraddittorio è assicurato, quando l'amministrazione utilizza i recapiti risultanti da fonti ufficiali. È quindi legittimo procedere in contumacia.

L'articolo 3 del regolamento affida al Consiglio dell'Ordine la facoltà di “aprire” il procedimento di cancellazione”, una volta che l'iscritto, moroso e già sospeso a tempo indeterminato per la morosità accertata, sia stato informato legalmente circa l'apertura del procedimento di cancellazione a suo carico.

Il mancato pagamento protratto per più annualità e l'irreperibilità totale dell'iscritto, faculta l'Ordine a promuovere il procedimento di sospensione a tempo indeterminato e, se del caso, quello di cancellazione, secondo le disposizioni regolamentari, di cui sopra. La cancellazione cd. “d'ufficio”, può, quindi, essere eseguita, quando l'iscritto sia irreperibile ovvero non abbia recapiti validi ovvero non risponda ai solleciti, con il presupposto che l'Ordine abbia inviato la lettera di convocazione all'iscritto nelle forme e per gli effetti surrichiamati. A tale proposito, si ricorda che l'iscritto ha



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*25 novembre 2025*

L'obbligo di comunicare il mutamento del proprio domicilio professionale o residenza, qualora rappresenti anche la sede dello svolgimento dell'attività professionale. Il procedimento di cancellazione può essere promosso, altresì, qualora il professionista risultasse all'estero e quindi anche iscritto all'A.I.R.E. (dopo aver inviato la comunicazione nella forma di posta raccomandata a/r all'ultimo indirizzo noto e con gli esiti ricordati) ovvero stabilmente residenti all'estero senza più svolgere la professione ovvero sussista un protratto inadempimento prolungato per anni, con impossibilità oggettiva di mantenere il rapporto con l'ordine di appartenenza.

L'azione per irreperibilità accertata presuppone che la persona sia assolutamente irreperibile (in termini, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Diritti della Persona e Immigrazione Civile, n. 16870 del 15 aprile 2025) e, in quanto tale, può essere cancellata.

Considerato che gli indirizzi utilizzati per l'invio corrispondono a quelli certificati dall'anagrafe comunale di competenza, è possibile procedere in contumacia alla sospensione dall'Albo a tempo indeterminato per morosità.